



CITTA' DI TORINO

**SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA  
GRUPPO SPECIALIZZAZIONE A-IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICO IMPIEGO**

**ATTO N. DEL 280**

**Torino, 28/04/2022**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Rosanna PURCHIA

Francesco TRESSO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Chiara FOGLIETTA - Gabriella NARDELLI - Giovanna PENTENERO - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' O IN SUBORDINE L'ANNULLAMENTO - PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE - DELLA COMUNICAZIONE DI DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DEL MARCHIO D'IMPRESA "QUIGIOCO" DELLA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE DEL 18/02/2022. LITE N. 178/2022 LV.

Con atto notificato al Comune di Torino in data 13 aprile 2022, il sig. *omissis* ha presentato ricorso avanti il T.A.R. Piemonte nel procedimento R.G.N. 522/2022 per richiedere *“la declaratoria di nullità o in subordine l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della nota della CITTA' DI TORINO – Divisione Risorse Finanziarie – Area Tributi e Catasto – U.O. Autorizzazioni Pubblicità Permanente del 18.02.2022 [Ticket#202202140008582] trasmessa in pari data, con la quale è stato comunicato al Sig. Lorenzo Guerra, titolare dell'omonima ditta individuale, il divieto assoluto di utilizzo, per il layout grafico dell'insegna del proprio negozio di gioco, corrente in Torino, Via F. De Sanctis n. 58/a, del marchio di impresa “QUIGIOCO” siccome riferibile alla*

*'HBG ON LINE GAMING s.r.l.', ossia al concessionario del gioco lecito alla cui filiera appartiene essendo collegato alla sua rete telematica*".

Il Servizio competente ha evidenziato la necessità che la Città si costituisca in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Comunale nel succitato procedimento onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Poiché le censure avversarie paiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, venga autorizzata a costituirsi in giudizio per svolgere tutte le proprie ragioni e difese, anche nella fase cautelare, resistendo anche ad eventuale proposizione di motivi aggiunti.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale presso la quale elegge domicilio, si costituisca nel procedimento instaurato avanti al TAR Piemonte dal sig. *omissis* per svolgere tutte le proprie ragioni e difese, anche nella fase cautelare, ivi compresa eventuale difesa avverso i motivi aggiunti dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio stesso, a mezzo dell'Avvocatura Comunale presso la quale si elegge domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, T.U. Enti Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO  
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Mariamichaela Li Volti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

---

IL SINDACO

Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE

Firmato digitalmente

Rosa Iovinella